

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 150/CSA- RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2019

COLLEGIO

Avv. Maurizio Borgo – Presidente f.f.; Avv. Daniele Cantini, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 238 del 21.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Parma e Fiorentina del 19.5.2019, ha comminato al Sig. Vincenzo Montella allenatore della Fiorentina la squalifica per due giornate effettive di gara *“per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all'atto dell'allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della squalifica e l'irrogazione dell'ammenda ritenuta applicabile e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni rilevate dal Quarto Ufficiale sono state profferite dal tecnico senza che fossero indirizzate espressamente agli Ufficiali di gara e solo successivamente al provvedimento di allontanamento dal campo di gioco e inoltre che tali espressioni non configuravano né una ingiuria né una minaccia né una intimidazione.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire il Quarto Ufficiale il quale ha confermato che le espressioni usate dal Montella erano rivolte agli Ufficiali di gara.

La Corte ritiene peraltro che l'aver profferito dette espressioni non può configurare un comportamento minaccioso o intimidatorio.

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto rideterminando la sanzione in una giornata di gara effettiva e nella ammenda di € 10.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il quarto uomo, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara e nell'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. IANNI NATALE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA REGGIOMEDITERRANEA/BIANCAVILLA 1990 DEL 18.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019)

La Società A.S.D. Reggiomediteranea, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, comminata al suo allenatore, Sig. Natale Ianni, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 329 del 21 maggio 2019) in relazione alla gara di

spareggio fra le seconde classificate nei Campionato di Eccellenza – Primo Turno, Gruppo N, Reggiomediterranea vs. Biancavilla 1990 del 19.05.2019.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Benché soggetto a provvedimento di squalifica, postosi sugli spalti dietro la propria panchina: - impartiva direttive tecniche alla propria squadra; - utilizzava espressioni blasfeme; - indirizzava espressioni intimidatorie all’indirizzo di un A.A.; - impediva la sostituzione di un proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco (RCdC).”.

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Sig. Natale Ianni, ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal proprio tesserato nell’evento per cui è causa e, pertanto, ne chiede, in via principale, la revoca ed in via subordinata, la riduzione.

A detta della società reclamante, il Sig. Ianni non avrebbe commesso le infrazioni contestate in quanto avrebbe seguito lo svolgimento della gara al di fuori dell’impianto sportivo. Più precisamente, secondo la tesi difensiva, si trovava sulla “pubblica via” poiché squalificato e questo risulterebbe comprovato dalle foto allegate al ricorso introduttivo.

Alla riunione del 24.5.2019 nessuno è comparso per la società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo seppur parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Natale Ianni, alla luce delle risultanze del referto redatto dal IV ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., e dal Commissario di Campo, non può che qualificarsi come condotta, offensiva e minacciosa nei confronti del 1° Assistente dell’Arbitro. Per di più, come evidenziato nei referti, il Sig. Ianni, sebbene soggetto a provvedimento di squalifica, impartiva dagli spalti, dietro la propria panchina, direttive tecniche alla propria squadra, utilizzando espressioni blasfeme ed impedendo la sostituzione di un proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco.

Tuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, infliggendo al Sig. Ianni, allenatore della società reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggiomediterranea di Reggio Calabria, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE F.F.
Maurizio Borgo

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina